



**ATTESTAZIONE RELATIVA AL
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
E RELATIVI COSTI DELLA SICUREZZA**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

L'oggetto dell'appalto consiste nel fornire al Comune di Sesto San Giovanni i seguenti servizi di trattamento della corrispondenza:

- a) ritiro giornaliero della corrispondenza presso l'ufficio postale distributore e trasporto dall'ufficio postale distributore alla sede comunale di Piazza della Resistenza 20 Ufficio Protocollo – Archivio;
- b) ritiro giornaliero presso l'Ufficio Protocollo – Archivio del Comune degli invii in partenza predisposti dagli uffici del Comune;
- c) la predisposizione di tutti gli oggetti in spedizione per la postalizzazione o per il recapito, incluse la pesatura e l'eventuale affrancatura, operazione da effettuarsi presso la sede della Ditta aggiudicataria;
- d) il servizio di recapito di tutta la corrispondenza (ordinaria, raccomandata, pacchi, ecc.);
- e) la redazione di rendiconti riguardanti la spedizione ed il recapito degli invii postali.

Le attività descritte ai punti a) e b) implicano la presenza, per il tempo necessario alle operazioni di ritiro e consegna della corrispondenza, di personale della Ditta nei locali dell'Ufficio Protocollo – Archivio.

L'accesso dedicato al personale dei servizi postali è situato a livello stradale.

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA (art. 26, comma 5).

Il Testo Unico sulle norme di igiene e sicurezza, D. Lgs. 81/2008 – comma 5 dispone che: "nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Inoltre la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza (AVCP) (ora A.N.A.C.), nelle sue conclusioni, al punto A indica che per le mere forniture senza installazione si può escludere la stima dei costi per la sicurezza dovuta ad interferenze e quindi tali costi possono risultare nulli.

Il presente appalto dei servizi postali prevede il prelievo e il trasporto di documentazione postale, senza esecuzione di opere, né di dispositivi.

Non sussistono rischi da interferenze per quanto sopra detto, né relativi costi aggiuntivi.

L'uso eventuale di carrelli per il trasporto rientra nella strumentazione ordinaria della Ditta aggiudicataria del servizio senza costi aggiuntivi.

Adottando l'ordinaria cautela e rispettando modalità ed orari di consegna previsti con l'Ufficio Protocollo – Archivio, si può ritenere che l'attività non comporta rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il Direttore del Servizio Complesso
Servizi ai cittadini
Ufficio Protocollo – Archivio
(Dott. Francesca Del Gaudio)

Il Responsabile del Servizio
Sicurezza, prevenzione e
protezione del Comune di
Sesto San Giovanni
(P.I. Giuseppe Alota)

Sesto San Giovanni, 12.10.2016